



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 17</b> <b>Del 21.02.2020</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione delle linee di indirizzo strategico per la sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni. Durata della sperimentazione, propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale di un Regolamento in materia: 12 mesi.
---------------------------------------	--

L'anno Duemila venti il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 14:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MARIA GELSOMINA CALIFANO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>		X
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

Comune di Ponza  
N. 0001906 03/03/2020





**OGGETTO:** Approvazione delle linee di indirizzo strategico per la sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni. Durata della sperimentazione, propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale di un Regolamento in materia: 12 mesi.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Il rapporto Istat pubblicato in data 23.07.2014 dedicato al censimento e all'analisi delle "Attività Gratuite a Beneficio di Altri", ovvero al fenomeno del volontariato, mette in evidenza un fenomeno in crescita strutturale nella società italiana, cioè la propensione degli italiani all'impegno personale in attività dirette al benessere della collettività, siano esse mediate o meno da associazioni o altri corpi intermedi:

*Circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di altri o della comunità. In Italia il numero di volontari è stimato in 6,63 milioni di persone, (tasso di volontariato totale pari al 12,6%). Sono 4,14 milioni i cittadini che svolgono la loro attività in un gruppo o in un'organizzazione (tasso di volontariato organizzato pari al 7,9%) e tre milioni si impegnano in maniera non organizzata (tasso di volontariato individuale pari al 5,8%) (ibidem).*

- I cittadini attivi dunque generano un volume di energie civili estremamente rilevante, che si esprime con iniziative che hanno, in larga parte, obiettivi a dimensione locale, civica, e attitudine all'intervento di prossimità.
- La Pubblica Amministrazione è chiamata dall'ordinamento a sostenere questi fenomeni in base al principio di sussidiarietà (orizzontale), sancito dall'articolo 118, IV comma, della Costituzione, che recita: **"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"**.
- La complessità e le dimensioni del fenomeno hanno motivato il legislatore all'emanazione di una legge di riordino del settore (L. n. 106/2016) che delega il governo a presentare uno o più decreti legislativi in materia, con la finalità di **"sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione"** (art. 1).
- Le **"Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato consiliare"** presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 30/2017, accordano portata strategica alla valorizzazione della partecipazione e del protagonismo della cittadinanza, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, mediante lo sviluppo di attività culturali, di recupero della tradizione, la valorizzazione delle esistenze archeologiche, da fruire attraverso l'attivazione specifici percorsi storici e naturalistici; attività che per essere attuate necessitano di opportuni strumenti regolamentari, intesi a promuovere i processi di auto organizzazione, senza produrre aggravamenti burocratici.

## **CONSIDERATO CHE:**

- L'amministrazione locale deve indirizzarsi verso un modello organizzativo e gestionale nuovo, **non autoritativo**.
- La *"gestione condivisa dei beni comuni"*, nel quale il rapporto tra cittadini e amministrazione, nel perseguimento degli interessi generali, assume una natura solidale, di alleanza, può collocarsi nell'alveo dei rapporti di diritto privato come postulato dal comma 1 bis dell'art. 1 della L. n. 241/1990.
- Le attività realizzate in questa prospettiva generano due benefici:
  - restituiscono al vantaggio comune un bene trascurato;
  - generano relazioni di comunità, coesione sociale.
- In tal senso il bene che costituisce l'oggetto di una gestione condivisa tra l'amministrazione e la comunità (i cittadini attivi e gli altri soggetti che compongono il pluralismo sociale) è definito "bene comune".
- Questo concetto, è entrato anche nel nostro ambito giuridico, ricevendo una articolata elaborazione giurisprudenziale da parte della Cass. Civile Sez. Unite con la sentenza n. 3665 2011, dalla quale si ricava una massima in forza della quale un bene immobile viene ad assumere la qualifica di "bene comune", sia esso pubblico o privato, alle seguenti condizioni: *"là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi (...) "comune" vale a dire (...) strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini"*.
- In quanto tale, al bene immobile riqualificato in tal senso, possono essere legittimamente connessi diritti discendenti dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., nei quali è scolpito *"il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale"*.

## **DATO ATTO CHE:**

- Il connubio tra cittadinanza attiva e pubblica amministrazione nella cura di beni comuni è stato praticato negli ultimi anni da numerosi enti locali.
- Lo strumento regolamentare prevede ordinariamente che il rapporto giuridico tra pubblica amministrazione e i cittadini attivi, individuali o associati, sia regolato da un cosiddetto *"accordo di collaborazione"*. La natura giuridica e il perimetro di efficacia e di questo istituto, atipico, tuttavia rientrante fra le "forme di collaborazione" di cui all'art 2 del D.Lgs. n.117 2017, possono essere delineati, a partire alle esperienze maturate dagli Enti Locali più avanzati in questo campo, in tal modo (indicatori meramente esemplificativi, non esaustivi):
  - a) La tipologia dei beni in oggetto spazia tra immobili comunali, di norma di modeste dimensioni, in condizioni di agibilità, e spazi aperti, di proprietà comunale, ovvero beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio comunale, da impiegarsi nel rispetto delle finalità previste dalla normativa in materia e nel rispetto delle discipline e dei vincoli inerenti alla loro destinazione e gestione.
  - b) La tipologia dei soggetti coinvolti propone questo spettro:
    - cittadini attivi e volontariato individuale;

- gruppi informali (comitati e social street e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini);
  - associazioni legalmente riconosciute;
  - istituzioni scolastiche e comitati di genitori;
  - fondazioni e imprese promotrici del cosiddetto "volontariato aziendale".
- e) Gli interventi e le attività da realizzare debbono garantire la valorizzazione del godimento dei beni in favore della collettività, valore implicitamente riconosciuto a tutti gli spazi condivisi.
- d) La tipologia delle attività spazia dalla "cura occasionale", alla cura costante e continuativa", "alla gestione condivisa", sino alla "rigenerazione", in relazione ad una graduale maggiore intensità del rapporto di collaborazione. Gli ambiti più frequenti sono: cura di spazi aperti a verde (aiuole, orti urbani, giardini condivisi, aree ludiche e sportive); attività di inclusione verso fasce deboli della popolazione, attività di coesione sociale (feste di via, portierato sociale), di promozione dell'integrazione, di cura e manutenzione aggiuntiva di spazi chiusi e di immobili, di rimozione del vandalismo grafico, valorizzazione di ambienti storici e culturali, con interventi singoli o diffusi, attività sportive e di formazione.
- e) Si intendono escluse dalla possibilità di accedere ai patti di collaborazione le attività non coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Ponza e, inoltre, quelle che consistano in:
- propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
  - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
  - attività imprenditoriali, commerciali aventi finalità lucrative.
- f) Nella sostanza le attività delineate al paragrafo precedente si collocano nell'ambito dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017, ovvero di quelle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare convergono verso la "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" ai sensi della lettera z. (ibidem); infine si configurano come forme di "valorizzazione sociale", che possono essere avviate laddove la valorizzazione economica del bene non appaia perseguibile.
- L'accordo di collaborazione non ha natura patrimoniale, quindi non ricade nel *genus* dei contratti ex art. 1321 c.c., non ha natura sinallagmatica (resta escluso, in senso lato, il rapporto obbligatorio) e non può avere fini di lucro. Nel caso di un bene immobile di proprietà comunale, il suo utilizzo continuativo ed esclusivo da parte dei soggetti promotori della collaborazione sarà regolato, oltre che dal patto di cui al periodo precedente, anche da apposito istituto giuridico, quale la concessione o il comodato d'uso. Il patto di collaborazione deve esplicitamente disciplinare i relativi profili di responsabilità correlati alla gestione condivisa dei beni individuati, a cura del soggetto/i, senza determinare oneri e responsabilità per l'Amministrazione Comunale. Infine l'accordo può essere sottoscritto sia da persone giuridiche che da persone fisiche (anche esponenti dei gruppi informali). A tal fine il patto di collaborazione deve stabilire opportune forme di garanzia a protezione della pubblica amministrazione, graduate in funzione della tipologia di attività svolta, della destinazione d'uso del bene e dei rischi connessi alla sua utilizzazione. Per ogni accordo di collaborazione dovrà essere individuato un soggetto

responsabile della sicurezza, che valuti i rischi connessi all'attività e fornisca le necessarie prescrizioni, anche in relazione all'uso di dispositivi di protezione, in applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n. 81/2008).

- La raccolta di proposte di collaborazione con oggetto i beni comuni avviene mediante una procedura universale e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica. Tale avviso conterrà un elenco di siti presentati all'interesse dei cittadini attivi, elaborato e aggiornato periodicamente dagli uffici competenti, in base agli indirizzi pro tempore espressi dalla Giunta Comunale in materia di valorizzazione sia economica che sociale; tale elenco è aperto anche alle localizzazioni presentate dai cittadini stessi nell'ambito delle proposte di collaborazione, effettuate le verifiche per accertare che il sito rientri fra le tipologie di cui alla precedente lettera a) e non sia già interessato da programmi di valorizzazione economica.
- Il Servizio Affari Generali, con propri atti dirigenziali, definirà i criteri di individuazione dei progetti e il contenuto dei singoli accordi di collaborazione, in relazione al contenuto del progetto stesso, di concerto con il Servizio assegnatario del bene e o con l'eventuale Servizio comunale competente ad avviare la procedura autorizzativa.

#### **RITENUTO CHE:**

- I beni comuni e gli spazi sociali pubblici della città rappresentano una grande potenzialità per aumentare la qualità della vita dell'Isola di Ponza, con particolare riferimento a quei contesti che vengono percepiti come "abbandonati" o in stato di degrado, dove è necessario ancora di più agevolare e abilitare quei soggetti locali in grado di produrre iniziative e attività che creino aggregazione, coesione sociale, aumentando così anche la sicurezza percepita.
- È necessario avviare anche sull'Isola di Ponza esperienze di valorizzazione sociale di spazi pubblici, sia di cura condivisa di beni (comunali e non), anche tramite collaborazione tra enti, come ad esempio:
  - a) gli orti urbani o orti verticali urbani;
  - b) la cura condivisa degli spazi a verde, ad es. aiuole, anche con sponsorizzazioni o collaborazioni;
  - c) la diffusione dei giardini condivisi, anche di proprietà non comunale e la rigenerazione partecipata di luoghi pubblici come alcune piazze;
  - d) le infrastrutture sportive pubbliche a libera fruizione curate dagli stessi frequentatori mediante appositi accordi di collaborazione (campi bocce, playground etc.);
  - e) la valorizzazione dei siti storici/ archeologici (Cisterne romane, Tunnel Chiaia di Luna) e museali.

#### **RITENUTO ALTRESÌ CHE:**

- Le linee di indirizzo che rappresentano una visione comune che mobilita e orienta le energie, le politiche, le risorse economiche e umane sia interne sia esterne all'Amministrazione e dalle quali partire per la redazione di una organica disciplina regolamentare, possano articolarsi nel seguente insieme di "principi":
  1. **sussidiarietà orizzontale:** la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono improntati al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana;
  2. **autonomia civica:** il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e

predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;

3. **fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, pianificazione e verifica, il Comune, i cittadini attivi e o le associazioni improntano i rapporti oggetto delle presenti linee di indirizzo alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
4. **solidarietà e responsabilità:** Comune, i cittadini attivi e o le associazioni cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un accordo di collaborazione, che stabilisce le condizioni alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza; il rapporto di collaborazione non dà luogo a un rapporto di lavoro, né può successivamente configurarlo;
5. **universalità e trasparenza:** il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa; le proposte di collaborazione con oggetto beni comuni vengono sollecitate raccolte mediante una procedura universale e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica; il Comune garantisce la più ampia divulgazione delle opportunità di interventi di cura condivisa dei beni comuni, delle proposte pervenute, e di ogni circostanza relativa alla gestione delle collaborazioni attivate, anche pubblicando un report annuale delle attività svolte sul sito web istituzionale;
6. **inclusività e apertura:** la gestione dei beni comuni è rivolta a tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
7. **pari opportunità e valorizzazione delle differenze:** la collaborazione tra il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità, vietando discriminazioni per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità ed altro;
8. **sostenibilità:** il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni verificano con frequenza che la gestione delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale singolarmente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future; con cadenza periodica, determinata nel patto di collaborazione, i cittadini attivi e/o le associazioni rendicontano al Comune l'attività svolta, quantificando la partecipazione dei cittadini alle iniziative effettuate e le risorse impiegate nella realizzazione del progetto, in coerenza con lo stesso;
9. **informalità:** il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni;
10. **proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di cura dei beni comuni;
11. **adeguatezza e differenziazione:** gli accordi di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono commisurati alla natura delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda della tipologia del bene comune, delle persone al cui benessere esse sono funzionali, degli assetti patrimoniali eventualmente contemplati;

12. **valorizzazione sociale del patrimonio edilizio e dell'ambiente:** il Comune può stabilire periodicamente con indirizzo della Giunta Comunale:
- a) i criteri per selezionare aree e ambienti, chiusi o aperti, suscettibili di valorizzazione sociale e di gestione condivisa come beni comuni, favorendo il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare e degli spazi aperti esistenti;
  - b) i criteri per la non ammissibilità delle proposte di collaborazione, che in ogni caso devono tendere alla salvaguardia e alla massima apertura;
13. **costi, sussidi e agevolazioni:** ogni parte titolare della collaborazione sostiene indipendentemente i propri costi:
- a) il Comune contribuisce alle attività di collaborazione con proprie risorse materiali e personali, senza conferire alle parti risorse finanziarie;
  - b) I cittadini e le associazioni impegnati nelle attività oggetto di collaborazione possono ricevere sussidi tecnici e/o finanziari da parte di soggetti terzi.

Nell'ambito delle attività è permessa la raccolta di fondi esclusivamente per il finanziamento delle medesime. Sarà oggetto di valutazione il riconoscimento, in conformità alla disciplina regolamentare vigente, di esenzioni dal canone TOSAP o dall'applicazione dell'imposta di pubblicità, in considerazione della sperimentazione per la gestione condivisa che l'Amministrazione intende avviare.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Le suddette linee di indirizzo saranno il riferimento per sviluppare le attività relative al tema dei beni comuni e in generale alla valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale e aggregativa, ampliando la collaborazione con le energie dell'Isola già coinvolte e coinvolgibili nel percorso anche in nuove direzioni, quali ad esempio la rigenerazione delle comunità urbane, la coesione sociale, la rivitalizzazione delle comunità locali. Tuttavia l'istituto dei Patti di collaborazione può dare un impulso innovatore anche a molteplici iniziative già dotate di cornice regolamentare in ambito comunale, come ad es. l'assegnazione ad associazioni giovanili di immobili comunali destinati ad attività culturali e del tempo libero, la valorizzazione dei siti storici archeologici e museali, l'uso del verde, la gestione degli orti urbani, la creazione di giardini condivisi, l'assegnazione di spazi ad associazioni non riconosciute o gruppi informali per le attività istituzionali; ambiti in continua crescita e diversificazione, che si avvantaggerebbero dall'essere ricondotti ad una disciplina semplificata e coordinata.
- Appare dunque opportuno prevedere un regime temporaneo di adozione sperimentale delle linee di indirizzo delineate in precedenza e dei Patti di collaborazione, propedeutica alla elaborazione di uno specifico Regolamento in materia, per attivare un'esperienza di produzione normativa partecipata, aperta ai contributi dei soggetti contro-interessati, e fortificata dalle esperienze di concreta applicazione; tale periodo sperimentale non potrà superare il termine di 12 mesi dalla data di decorrenza dell'esecutività del presente provvedimento. In base agli esiti di questa applicazione sperimentale verrà elaborata la disciplina organica della materia, ed essa confluirà nel *"Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani"*, che verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale.
- La predetta sperimentazione potrà inizialmente riguardare i seguenti siti cittadini (elenco indicativo), il cui insieme potrà essere ulteriormente ampliato con le modalità descritte nelle premesse, ultimo paragrafo:

1. Utilizzi di carattere temporaneo:

- a. Locali disponibili presso il Centro "IL VELIERO" in Loc. Le Forna, per iniziative di animazione a titolo gratuito;
- b. Locali disponibili presso l'ex Scuola C. Pisacane (ex Bagno Vecchio), per iniziative di animazione a titolo gratuito;
- c. Locali disponibili presso il Plesso Muscale (ex Bagno Vecchio), per iniziative di animazione a titolo gratuito;

2. Utilizzi di carattere continuativo:

- a. Cisterne romane della Dragonara, Cisterne romane di via del Comandante, Cisterne romane dette della Parata o del Serraglio (Bagno Vecchio), Grotta di S. Domitilla (chiesa della SS. Trinità) per la creazione di percorsi di valorizzazione dei siti storici archeologici e museali;
- b. Tunnel romano di Chiaia di Luna, per la creazione di percorsi di valorizzazione dei siti storici/ archeologici e museali.

La durata degli accordi di collaborazione attivati ai sensi del presente provvedimento deve essere contenuta nei termini della sperimentazione.

**RITENUTO ALTRESÌ CHE:**

- il presente provvedimento sia meritevole di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000, per addivenire con la massima tempestività all'avvio della sperimentazione prima descritta.

**VISTI:**

- gli artt. 48, 49 e 134 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 1 e 5 della L. n. 106/2016;
- gli artt. 2 e 5 del DLgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore");
- l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;
- le "*Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato consiliare*" presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 30/2017;
- i pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18.8.2000 n. 267 che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 18.8.2000 n. 267 che parimenti si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante.

## **DELIBERA**

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente, richiamate e condivise, le linee di indirizzo in materia di gestione condivisa dei beni comuni e degli spazi, così come definite in parte narrativa, ed in particolare l'insieme dei principi;
2. di approvare l'applicazione sperimentale delle predette linee di indirizzo e dei Patti di collaborazione per approdare ad uno schema di "Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani", attraverso lo svolgimento di una fase di produzione normativa partecipata, cioè aperta ai contributi dei soggetti controinteressati, e corroborata dai risultati della applicazione concreta; la durata di questo regime transitorio non potrà superare il termine di 12 mesi continuativi dalla data di decorrenza dell'esecutività del presente provvedimento, entro i quali sarà possibile formulare al Consiglio Comunale una proposta di regolamento;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti dei Responsabili dei Servizi competenti, per i rispettivi ambiti di attribuzione, verranno adottati tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresa l'elaborazione di uno schema di "*Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani*", e di uno schema generale di "*Patto di collaborazione*", nel rispetto degli indirizzi espressi;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti verrà finalizzato il lavoro che, partendo dalla sperimentazione condotta con la presente deliberazione, definisca un regolamento per la valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale, nel rispetto degli indirizzi espressi.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ft.o (arch. Giovanni Passariello)

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ft.o (Dott. Raffaele Allocca)

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Ft.o Prof. Francesco Ferraiolo	Ft.o Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 17 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2007

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

  
Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Allocca



